

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

Area dei Rapporti Istituzionali e con il Territorio

Catania, 16 MAS. 2011

Prot. n. 30351 All, 1

N.B. Nella risposta vanno citati il numero di protocolla della presente e l'Area di provenienza

Al Direttore responsabile del Bollettino d'Ateneo

e p.c. Al Direttore amministrativo

LORO SEDI

Oggetto: Accordo di collaborazione.

Con la presente, per opportuna conoscenza, si trasmette una copia dell'accordo di collaborazione con il Comitato per la promozione di un Centro di Eccellenza in Studi in Economia del Turismo Culturale in Siracusa, debitamente sottoscritto dalle Parti.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il dirligente (avv. Rosanna Branciforte)

C.R.

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

L'Università degli Studi di Catania, con sede in Catania, Piazza Università, n. 2, C.F. (02772010878), di seguito denominata "Università", rappresentata dal Rettore, Prof. Antonino Recca, nato a Catania il 17.12.1949, domiciliato per la carica presso l'Università, debitamente autorizzato alla firma del presente atto dal Consiglio di amministrazione del 28.03.2011

 \mathbf{E}

Il Comitato per la promozione di un Centro di Eccellenza in Studi in Economia del Turismo Culturale in Siracusa, con sede legale in Siracusa, Via Necropoli Grotticelle, n.14, c/o Villa Reimann, P.IVA 01551100892, di seguito denominato "Comitato", rappresentato dal dott. Riccardo Garrone, in qualità di Presidente, nato a Genova il 23.01.1936, domiciliato per la carica presso la sede del Comitato

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Università e il Comitato intendono, tramite specifiche proposte, derivanti da una attività programmatoria della Commissione Tecnica Operativa di cui al successivo art. 3, attivare una collaborazione nell'ambito della formazione di eccellenza nel settore del Management del Turismo Culturale, al fine di:

- a) realizzare studi e ricerche in genere;
- b) organizzare e gestire corsi di formazione professionale, aggiornamento ed addestramento;
- c) organizzare convegni, seminari e workshop inerenti tematiche di interesse istituzionale specifico;
- d) accogliere giovani studenti e laureati dell'Università di Catania presso le strutture del Comitato per la realizzazione di stage e dei tirocini;
- e) mantenere un elevato livello culturale degli operatori aziendali e degli enti pubblici e privati, favorendo contatti e collaborazioni con le strutture universitarie;
- f) favorire attività di formazione congiunta mirata sia all'aggiornamento professionale nel mondo della produzione sia al miglioramento del livello di conoscenze degli studenti;
- g) pubblicizzare e promuovere l'attività svolta e/o in fase di realizzazione, utilizzando tutti i mezzi visivi e di comunicazione a disposizione (sia su supporto cartaceo che informatico);
- h) realizzare una cooperazione mirante al riconoscimento dei crediti formativi universitari nei confronti degli studenti che frequentano i corsi organizzati dal Comitato;
- i) favorire la diffusione, presso le Facoltà, delle iniziative da intraprendere, nel corso di ogni Anno Accademico, da parte del Comitato per la promozione di un Centro di Eccellenza in Studi in Economia del Turismo Culturale.

J. (())

Art. 2 Modalità di attuazione delle attività

La collaborazione potrà avvenire mediante l'attivazione di:

- contratti per attività di ricerca o consulenza su temi specifici, regolate da condizioni contrattuali oggetto di appositi accordi;
- borse di studio e assegni di ricerca su temi specifici;
- · corsi di formazione, master, dottorati;
- periodi di formazione didattica (stage);

In tal caso, verranno stipulate apposite convenzioni subordinatamente all'approvazione dei rispettivi organi decisionali.

Art. 3 Commissione Tecnica Operativa

Viene costituita una Commissione Tecnica Operativa (denominata nel seguito Commissione) composta da 4 membri: n. 2 membri designati dal Presidente del Comitato e n. 2 membri, di cui uno con funzione di presidente, designati dal Rettore dell'Università degli Studi di Catania, sentito il Senato accademico.

Le parti provvederanno alla designazione dei membri comunicandone per iscritto i nominativi all'altra parte entro 30 giorni dalla data di stipula del presente accordo.

La sostituzione dei componenti la presente Commissione potrà avvenire per iniziativa delle parti e va tempestivamente comunicata al Presidente della Commissione.

Art. 4 Compiti della Commissione Tecnica Operativa

Sono compiti della Commissione:

- a) fissare ogni anno le linee generali delle attività e le iniziative concrete da svolgere;
- b) individuare i soggetti potenzialmente interessati alle attività oggetto dell'accordo, cui affidare specifici compiti, concordare i tempi di realizzazione, seguime l'avanzamento, richiedere relazioni intermedie e finali;
- c) redigere una relazione annuale da inviare ai Rappresentanti legali degli Enti sottoscrittori;
- d) predisporre le proposte da sottoporre alle parti.

Art. 5 Contenuto delle proposte

Le proposte redatte dalla Commissione dovranno indicare:

- Gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività da espletare;
- La durata e luogo;
- Il responsabile scientifico degli obiettivi da perseguire.

Art. 6 Oneri finanziari

Il presente accordo non comporta alcun onere finanziario a carico dell'Università.

Art. 7 Durata

Il presente accordo di collaborazione entrerà in vigore dalla data della stipula e avrà la durata di tre anni.

kg. (1) 2

La collaborazione è rinnovabile mediante richiesta, a mezzo raccomandata, da inviare tre mesi prima della scadenza all'altra parte. Le parti si danno reciprocamente atto che, nel periodo di vigenza dell'accordo, entrambe avranno la facoltà di recedere dal presente accordo di collaborazione in qualsiasi momento, con comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte, a mezzo raccomandata a/r., con preavviso di almeno sei mesi.

Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione ad opera di entrambe le parti.

Art. 8 Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, se necessario, di acconsentire, a che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, nel corso dell'esecuzione del presente accordo, siano trattati esclusivamente per la finalità dell'accordo stesso e con modalità automatizzate e non automatizzate, salvo diversamente stabilito nelle relative proposte.

Titolari del trattamento sono le parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 della Legge 31/12/1996 n. 675.

Art. 9 Riservatezza

Le parti reciprocamente si impegnano alla più rigorosa riservatezza circa tutte le informazioni, dati e documenti di cui dovessero venire a conoscenza e/o in possesso in relazione allo sviluppo delle attività di cui al presente accordo. Pertanto, le parti si impegnano a diffidare il proprio personale, e tutti coloro che comunque collaborino all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente accordo, alla più rigorosa osservanza della riservatezza.

Art. 10 Responsabilità

Il Comitato è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale dell'Università durante la permanenza presso i propri uffici o laboratori, salvo i casi di dolo e di colpa grave.

Il Comitato esonera e comunque tiene indenne l'Università da qualsiasi impegno e responsabilità che possa ad essa derivare, nei confronti di terzi, dall'esecuzione di attività derivanti dal presente accordo da parte del proprio personale dipendente.

L'Università da parte sua è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale del Comitato durante la permanenza nei propri locali, salvo i casi di dolo e di colpa grave.

L'Università esonera e comunque tiene indenne il Comitato da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa derivare, nei confronti di terzi, dall'esecuzione di attività derivanti dal presente accordo da parte del proprio personale dipendente.

Art. 11 Impegni assicurativi

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Il personale di entrambe le parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività di cui al presente accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui ai D.Lgs. n.626/94 e successive

Q: 3

modifiche e integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 5 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di entrambi i contraenti, ed eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nelle sedi di pertinenza delle parti ove vengono espletate le attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Il soggetto cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. 626/94 e ss.mm. è individuato, ai sensi dell'art. 10 del D.M. 363/98, nel Responsabile della struttura ospitante.

Art.12 Foro Competente

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente accordo; nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il Foro di Catania.

Lì,

COMITATO PER LA PROMOZIONE DI
UN CENTRO DI ECCELLENZA
IN STUDI IN ECONOMIA DEL TURISMO CULTURALE
Il Presidente

lott. Riccardo Garrone)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

(prof. Anoning Rector)

0 4 AFR. 2011

ly

(4)

4